

Diritto Annuale

Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede.

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

- nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
- ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.

In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.

- [PAGAMENTO](#)
- [IMPORTI](#)
- [SITO WEB](#)
- [SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO](#)
-
-

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Per il 2026 il termine è pertanto il 30 giugno.

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Per la richiesta di rimborso il termine è di 24 mesi dal pagamento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge 488/99.

Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("BI" se trattasi di Biella, NO per Novara, VB per Verbano-Cusio-Ossola e VC per Vercelli) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#).

In alternativa è anche possibile pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito [dirittoannuale.camcom.it](#) e utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.

Esclusivamente per le imprese che pagano il diritto in misura fissa e destinato ad unica Camera di Commercio, a partire dal 2024 Infocamere S.C.p.A. mette anche a disposizione un'apposita app "Impresa Italia" mediante la quale è possibile pagare in maniera semplificata direttamente dal proprio smartphone, scaricandola dallo store di Apple, Android e Huawei. Per maggiori info pregasi vedere [l'apposito depliant scaricabile qui](#).

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 6 del decreto n. 54/2005 prevede:

comma 1 - In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi del dlgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta:

1. ad un ottavo del 30% (3,75%) dell'importo del diritto dovuto se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza;
2. ad un quinto del 30% (6,00%) dell'importo del diritto dovuto se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza.

Dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali passano dallo 0,50% allo 0,20%. Dal 1° gennaio 2017 allo 0,10%. Dal 1° gennaio 2018 allo 0,30%. Dal 1° gennaio 2019 allo 0,80%. Dal 1° gennaio 2020 allo 0,05%. Dal 1° gennaio 2021 allo 0,01%. Dal 1° gennaio 2022 all'1,25%. Dal 1° gennaio 2023 al 5%. Dal 1° gennaio 2024 al 2,5%. Dal 1° gennaio 2025 al 2%. Dal 1° gennaio 2026 1,60%.

Codici tributo da utilizzare per il ravvedimento:

-
- 3850 per il diritto annuale
 - 3851 per gli interessi
 - 3852 per le sanzioni

L'istituto della compensazione non può essere utilizzato con i codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni).

L'ente camerale con determinazione del Presidente n. 3 del 19.1.2023, ratificata dalla delibera di Giunta n. 3 del 30.1.2023, non ha aderito allo stralcio delle cartelle esattoriali, non applicando ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 227 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima Legge.

Per i soggetti interessati resta invariata la possibilità di aderire alla "Definizione agevolata" dei carichi pendenti in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prevede benefici analoghi allo stralcio automatico (azzeramento di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio) e si estende ai ruoli affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022. La domanda di adesione doveva essere trasmessa entro il 30 aprile 2023 - esclusivamente in via telematica - secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Gli importi del **diritto annuale**, presenti nelle tabelle sottostanti, sono stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Al momento **non è ancora stato emesso il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che autorizza, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.**

Il citato provvedimento detterà le **disposizioni per il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento** (data di pubblicazione sul sito web del Ministero) abbiano versato il diritto annuale senza la maggiorazione.

TIPO DI IMPRESA	IMPORTO SEDE	IMPORTO UNITA' L
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	44,00	8,80
- Società semplici non agricole - Società tra avvocati	100,00	20,00

<ul style="list-style-type: none"> - Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria - Società di persone (sas, snc) - Società di capitali (spa, srl, sapa) - Cooperative - Consorzi 		
Società semplici agricole	50,00	10,00
Soggetti iscritti al REA	15,00	---
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere	55,00	---

Le imprese che a partire dal 1° gennaio 2026 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie, ed i soggetti che si iscrivono al REA, sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale tramite modello F24 o con addebito sulla pratica telematica, secondo gli importi sopra indicati.

NB: occorre arrotondare all'unità di euro (per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi).

Sul modello F24 si compila la "sezione IMU ed altri tributi locali", codice ente BI/NO/VB/VC, codice tributo 3850, anno 2026.

Per le imprese iscritte nella sezione speciale l'importo dovuto è fisso, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria l'importo è commisurato al fatturato, come da fasce ed aliquote seguenti:

SCAGLIONI DI FATTURATO	MISURE FISSE ED ALIQUOTE
Da 0 a 100.000 euro	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000 fino a 250.000	0,015 %
oltre 250.000 fino a 500.000	0,013%
oltre 500.000 fino a 1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000 fino a 10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000 fino a 35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000 fino a 50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000	0,001% fino ad un massimo di 20.000 euro

In base al combinato del Decreto MISE del 22 maggio 2017 ed al decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, la somma così ottenuta deve essere ridotta del 50%.

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, con un massimo di 100,00 euro per ciascuna U.L.

Allegati

[Nota MIMIT su Misure del diritto annuale anno 2026](#)

Modulistica

Contatti

Unità organizzativa

Diritto annuale

Email

diritto.annuale@pno.camcom.it

PEC

diritto.annuale@pec.pno.camcom.it

ORARI:

Sedi di Vercelli, Biella, Novara: Da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 - Sede di Baveno: Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.30

Recapiti telefonici:

Sede di Baveno: 0323.912819/831

Sede di Biella: 015.3599313/369

Sede di Novara: 0321.338273

Sede di Vercelli: 0161.598203

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 22 Gen, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4.2 (13 votes)